SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

22 SET. 2015

Modifica art. 6, comma 5 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca

Il Presidente ricorda che l'art. 6, comma 5, del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca prevede:
"*Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia*".

La normativa di riferimento (art. 9 del Regolamento di Ateneo delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi) prevede che i compensi del personale partecipante possano essere erogati esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

A tal riguardo si fa presente che con l'assegnista di ricerca viene stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l'attività di ricerca e pertanto il rapporto di lavoro instaurato con l'assegnista non può essere considerato di tipo subordinato.

Tanto premesso, si sottopone l'allegata bozza del Regolamento sul conferimento degli assegni di ricerca, con l'eliminazione dell'art. 6, comma 5, anche della parte in cui si prevede la possibilità per gli assegnisti di ricerca di partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali poiché le modalità con cui sono corrisposti i relativi proventi, sono le stesse di quelle previste per il pagamento del conto terzi.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

22 SET. 2015

DELIBERAZIONE N. 388/15

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi emanato con DR n. 1205/14 del 28.05.2014;

VISTO il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con DR n. 953/2015 del 26.03.2015;

LETTA la relazione istruttoria;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo testo contenente la modifica dell'art. 6, con l'eliminazione del comma 5.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

74

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilaquindici, addì **22 settembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0059179 del 17 settembre 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0059841 del 22 settembre 2015.

……..o m i s s i s ……

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo (entra alle ore 16.22), prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.22), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.22), prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia, Tiziana Germani, Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Fabiana Cancrini, Diana Armento (entra alle ore 16.58), Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33), Manuel Santu e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante degli assegnisti e dottorandi, i ProRettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini, Bruno Botta e Tiziana Pascucci.

Assenti: il Rappresentante del personale Beniamino Altezza e il Rappresentante degli studenti Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

……..o m i s s i s ……

CONFRONTO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA ART. 6, COMMA 5
Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca	***Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca***
Articolo 1 - Oggetto, requisiti e finalità	**Articolo 1 - Oggetto, requisiti e finalità**
1.1 Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università "La Sapienza" di Roma, di seguito indicata come "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito indicata come L. 240/2010.	1.1 Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università "La Sapienza" di Roma, di seguito indicata come "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito indicata come L. 240/2010.
1.2 Possono essere titolari degli assegni studiosi comunque in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, dottori di ricerca o possessori di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, coloro che siano in possesso di titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.	1.2 Possono essere titolari degli assegni studiosi comunque in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, dottori di ricerca o possessori di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, coloro che siano in possesso di titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.
1.3 In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.	1.3 In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
1.4 I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.	1.4 I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
1.5 A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo ed in relazione allo stanziamento iscritto in bilancio, il Senato Accademico stabilisce la ripartizione delle risorse per gli assegni tra i Dipartimenti, tenuto conto delle scelte programmatiche generali approvate dal Senato Accademico e secondo criteri che tengano conto della produttività scientifica dei Dipartimenti e dei singoli docenti.	1.5 A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo ed in relazione allo stanziamento iscritto in bilancio, il Senato Accademico stabilisce la ripartizione delle risorse per gli assegni tra i Dipartimenti, tenuto conto delle scelte programmatiche generali approvate dal Senato Accademico e secondo criteri che tengano conto della produttività scientifica dei Dipartimenti e dei singoli docenti.
1.6. Gli assegni di ricerca sono distinti in due categorie:	*1.6*. Gli assegni di ricerca sono distinti in due categorie:
A) assegni banditi dai Dipartimenti su fondi a tal fine destinati dagli organi centrali dell'Università;	A) assegni banditi dai Dipartimenti su fondi a tal fine destinati dagli organi centrali dell'Università;

B) assegni banditi dai Dipartimenti su fondi del Dipartimento o su progetti di ricerca comunque finanziati. 1.7 Le procedure di conferimento degli assegni di ricerca avvengono con le seguenti modalità, differenziate per le due diverse categorie di cui al comma 1.6, come di seguito indicato, rispettivamente: A) pubblicazione di unico bando, con indicate le aree scientifiche di interesse del Dipartimento che intende conferire assegni per attività di ricerca; presentazione diretta dei progetti di ricerca da parte dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni. B) pubblicazione dei bandi aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca, dotati di propri finanziamenti, attenendosi, per quanto riguarda l'importo, la durata e le procedure alle disposizioni stabilite dall'Università e comunque in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 1.8 Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato; tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.	B) assegni banditi dai Dipartimenti su fondi del Dipartimento o su progetti di ricerca comunque finanziati. 1.7 Le procedure di conferimento degli assegni di ricerca avvengono con le seguenti modalità, differenziate per le due diverse categorie di cui al comma 1.6, come di seguito indicato, rispettivamente: A) pubblicazione di unico bando, con indicate le aree scientifiche di interesse del Dipartimento che intende conferire assegni per attività di ricerca; presentazione diretta dei progetti di ricerca da parte dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni. B) pubblicazione dei bandi aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca, dotati di propri finanziamenti, attenendosi, per quanto riguarda l'importo, la durata e le procedure alle disposizioni stabilite dall'Università e comunque in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 1.8 Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato; tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
Articolo 2 - Durata e rinnovo 2.1 L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di quanto deliberato in merito dal Dipartimento; in particolare la durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 2.2 Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando indica la durata degli assegni messi a concorso. 2.3 Il rinnovo senza soluzione di continuità è deliberato dal Dipartimento interessato, su proposta del Responsabile scientifico, prima della scadenza del	**Articolo 2 - Durata e rinnovo** 2.1 L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di quanto deliberato in merito dal Dipartimento; in particolare la durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 2.2 Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando indica la durata degli assegni messi a concorso. 2.3 Il rinnovo senza soluzione di continuità è deliberato dal Dipartimento interessato, su proposta del Responsabile scientifico, prima della scadenza del

contratto. **Articolo 3 – Tipologia degli assegni, cofinanziamento, loro importo**	contratto. **Articolo 3 – Tipologia degli assegni, cofinanziamento, loro importo**
3.1 Gli assegni sono di tipo I, che non richiedono necessariamente il titolo di dottore di ricerca, e di tipo II, destinati a possessori del titolo di dottore di ricerca (PostDoc) o a ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane. Nel predisporre il bando per gli assegni di tipo II i Dipartimenti possono specificare ulteriormente la tipologia all'interno della declaratoria di cui al presente comma.	3.1 Gli assegni sono di tipo I, che non richiedono necessariamente il titolo di dottore di ricerca, e di tipo II, destinati a possessori del titolo di dottore di ricerca (PostDoc) o a ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane. Nel predisporre il bando per gli assegni di tipo II i Dipartimenti possono specificare ulteriormente la tipologia all'interno della declaratoria di cui al presente comma.
3.2 L'importo lordo annuo minimo degli assegni di categoria A) e B) (di cui all'articolo 1.6) è determinato con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale. Il Consiglio del Dipartimento o la Giunta dello stesso può incrementare l'importo degli assegni rispetto al minimo stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di funzione (articolo 3.1). Per gli assegni di categoria A il predetto importo potrà essere incrementato per non oltre il 30%.	3.2 L'importo lordo annuo minimo degli assegni di categoria A) e B) (di cui all'articolo 1.6) è determinato con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale. Il Consiglio del Dipartimento o la Giunta dello stesso può incrementare l'importo degli assegni rispetto al minimo stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di funzione (articolo 3.1). Per gli assegni di categoria A il predetto importo potrà essere incrementato per non oltre il 30%.
3.3 Gli assegni di categoria A (di cui all'articolo 1.6) sono ripartiti tra i Dipartimenti in relazione ad indicatori che valorizzino l'attività di ricerca dei Dipartimenti e dei gruppi che in essi operano; i Dipartimenti debbono cofinanziare l'assegno di ricerca con una quota di partecipazione tra il 10 ed 30%, differenziata tra le diverse macro-aree (compartecipazione minore per le macro-aree che hanno minore possibilità di attrazione di fondi esterni). La frazione di cofinanziamento per ogni macro-area sarà determinata dal Senato Accademico.	3.3 Gli assegni di categoria A (di cui all'articolo 1.6) sono ripartiti tra i Dipartimenti in relazione ad indicatori che valorizzino l'attività di ricerca dei Dipartimenti e dei gruppi che in essi operano; i Dipartimenti debbono cofinanziare l'assegno di ricerca con una quota di partecipazione tra il 10 ed 30%, differenziata tra le diverse macro-aree (compartecipazione minore per le macro-aree che hanno minore possibilità di attrazione di fondi esterni). La frazione di cofinanziamento per ogni macro-area sarà determinata dal Senato Accademico.
3.4 L'assegno è erogato in rate mensili.	3.4 L'assegno è erogato in rate mensili.
Articolo 4 - Diritti e doveri degli assegnisti	**Articolo 4 - Diritti e doveri degli assegnisti**
4.1 Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista chi sia il Responsabile scientifico al quale è affidato.	4.1 Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista chi sia il Responsabile scientifico al quale è affidato.
4.2 Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far	4.2 Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle

parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia. 4.3 Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento. 4.4 Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente. 4.5 Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico. 4.6 L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.	commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia. 4.3 Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento. 4.4 Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente. 4.5 Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico. 4.6 L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.
Articolo 5 - Responsabili delle attività degli assegnisti; programmazione e definizione dei compiti 5.1 Il Dipartimento di riferimento individua un docente responsabile delle attività di ricerca (Responsabile scientifico) sotto la cui guida e/o direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate. 5.2 Il Dipartimento presso il quale l'assegnista svolge la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente all'inizio di ogni anno successivo, determina, su proposta del Responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali questo deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.	**Articolo 5 - Responsabili delle attività degli assegnisti; programmazione e definizione dei compiti** 5.1 Il Dipartimento di riferimento individua un docente responsabile delle attività di ricerca (Responsabile scientifico) sotto la cui guida e/o direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate. 5.2 Il Dipartimento presso il quale l'assegnista svolge la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente all'inizio di ogni anno successivo, determina, su proposta del Responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali questo deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.
Articolo 6 - Divieto di cumulo di attività retribuite, incompatibilità, sospensione 6.1 L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di	**Articolo 6 - Divieto di cumulo di attività retribuite, incompatibilità, sospensione** 6.1 L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.	quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.
6.2 I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.	6.2 I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
6.3 Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.	6.3 Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
6.4 L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.	6.4 L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.
6.5 Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.	
6.6 I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.	6.5 I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
6.7 L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.	6.6 L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
Articolo 7 - Controllo e valutazione dell'attività svolta	**Articolo 7 - Controllo e valutazione dell'attività svolta**
7.1 L'organo di amministrazione e gestione del Dipartimento esprime annualmente un giudizio	7.1 L'organo di amministrazione e gestione del Dipartimento esprime annualmente un giudizio

sull'attività svolta dal titolare dell'assegno, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 4, comma 5. 7.2 In caso di giudizio negativo il contratto è risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4.	sull'attività svolta dal titolare dell'assegno, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 4, comma 5. 7.2 In caso di giudizio negativo il contratto è risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 4.
Articolo 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	**Articolo 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**
8.1 Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. 8.2 Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 8.3 L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.	8.1 Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. 8.2 Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 8.3 L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
Articolo 9 - Medici assegnisti per l'area scientifico disciplinare delle scienze mediche sperimentali e cliniche	**Articolo 9 - Medici assegnisti per l'area scientifico disciplinare delle scienze mediche sperimentali e cliniche**
9.1 I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche sperimentali e cliniche, possono svolgere attività di assistenza e cura, secondo la normativa vigente. *9.2* Il Preside della Facoltà cui afferisce il Dipartimento concorda le modalità applicative con il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria.	9.1 I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche sperimentali e cliniche, possono svolgere attività di assistenza e cura, secondo la normativa vigente. 9.2 Il Preside della Facoltà cui afferisce il Dipartimento concorda le modalità applicative con il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria.
Articolo 10 - Richiesta di attivazione delle selezioni	**Articolo 10 - Richiesta di attivazione delle selezioni**
10.1 Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, l'organo di gestione del Dipartimento interessato delibera in ordine all'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di selezione previste dall'art. 1 comma **7** del Regolamento, indicando le modalità di copertura economica.	10.1 Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, l'organo di gestione del Dipartimento interessato delibera in ordine all'indizione della procedura concorsuale secondo le modalità di selezione previste dall'art. 1 comma **7** del Regolamento, indicando le modalità di copertura economica.
10.2 Il bando dell'assegno di ricerca dovrà riportare le seguenti informazioni:	10.2 Il bando dell'assegno di ricerca dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Categoria dell'assegno, A) ovvero B), secondo l'art. 1 comma 7 del presente Regolamento. - Tipologia di assegno, in relazione a quanto disposto dall'art. 3.1. - Per la categoria A): settori scientifico-disciplinari (s.s.d.) del Dipartimento (almeno tre), ovvero l'area CUN, ovvero la macro-area. - Per la categoria B): settore scientifico-disciplinare (s.s.d.) e il progetto di ricerca su cui l'assegno è bandito. 10.3 Si può prescindere dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione disciplinate dal presente Regolamento, nel caso di soggetti già utilmente selezionati nell'ambito di progetti di ricerca europei o internazionali, sulla base di requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità Europea. In particolare per i soggetti risultati vincitori di Bandi IDEAS- Advanced o Starting Grant, borse Marie Curie, FIRB o similari. **Articolo 11 – Requisiti di partecipazione, presentazione delle domande** 11.1 Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento. 11.2 I Dipartimenti interessati possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. I suddetti titoli, se non previsti come requisiti obbligatori, costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca. 11.3 Per la tipologia II il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, anche conseguito all'estero, è comunque requisito obbligatorio. 11.4 I Dipartimenti interessati possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.	- Categoria dell'assegno, A) ovvero B), secondo l'art. 1 comma 7 del presente Regolamento. - Tipologia di assegno, in relazione a quanto disposto dall'art. 3.1. - Per la categoria A): settori scientifico-disciplinari (s.s.d.) del Dipartimento (almeno tre), ovvero l'area CUN, ovvero la macro-area. - Per la categoria B): settore scientifico-disciplinare (s.s.d.) e il progetto di ricerca su cui l'assegno è bandito. 10.3 Si può prescindere dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione disciplinate dal presente Regolamento, nel caso di soggetti già utilmente selezionati nell'ambito di progetti di ricerca europei o internazionali, sulla base di requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità Europea. In particolare per i soggetti risultati vincitori di Bandi IDEAS- Advanced o Starting Grant, borse Marie Curie, FIRB o similari. **Articolo 11 – Requisiti di partecipazione, presentazione delle domande** 11.1 Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento. 11.2 I Dipartimenti interessati possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. I suddetti titoli, se non previsti come requisiti obbligatori, costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca. 11.3 Per la tipologia II il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, anche conseguito all'estero, è comunque requisito obbligatorio. 11.4 I Dipartimenti interessati possono riservare una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

11.5 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione**.**	11.5 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione**.**
11.6 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso.	11.6 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso.
Articolo 12 - Selezione 12.1 I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, devono essere espressi in centesimi e devono comprendere, con opportuni pesi, le seguenti voci: • Progetto di ricerca (solo per la categoria A) • Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente) • Voto di laurea • Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca • Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: • Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa • Colloquio (obbligatorio per la tipologia I, facoltativo per le altre tipologie).	**Articolo 12 - Selezione** 12.1 I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, devono essere espressi in centesimi e devono comprendere, con opportuni pesi, le seguenti voci: • Progetto di ricerca (solo per la categoria A) • Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente) • Voto di laurea • Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca • Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: • Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa • Colloquio (obbligatorio per la tipologia I, facoltativo per le altre tipologie).
12.2 I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dello stesso.	12.2 I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dello stesso.
12.3 L'eventuale colloquio può essere svolto per via telematica (teleconferenza), dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure.	12.3 L'eventuale colloquio può essere svolto per via telematica (teleconferenza), dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure.
Articolo 13 - Commissione esaminatrice 13.1 La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore del Dipartimento che emette il bando, su proposta del Consiglio o della Giunta del Dipartimento di riferimento. La Commissione è unica per gli assegni di categoria A) e specifica per gli assegni di categoria B). 13.2 Per gli assegni di categoria A) la Commissione è composta da cinque membri: tre professori ordinari dell'area o dei SSD oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza ed i ricercatori degli Enti di Ricerca in	**Articolo 13 - Commissione esaminatrice** 13.1 La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore del Dipartimento che emette il bando, su proposta del Consiglio o della Giunta del Dipartimento di riferimento. La Commissione è unica per gli assegni di categoria A) e specifica per gli assegni di categoria B). 13.2 Per gli assegni di categoria A) la Commissione è composta da cinque membri: tre professori ordinari dell'area o dei SSD oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza ed i ricercatori degli Enti di Ricerca in

convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. La Commissione giudicatrice per gli assegni di categoria B) è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. 13.3 La valutazione si conclude con una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e all'eventuale colloquio. Nel caso di cui all'art.1, comma 6, lett. a) la Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate. 13.4 La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.	convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. La Commissione giudicatrice per gli assegni di categoria B) è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. 13.3 La valutazione si conclude con una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e all'eventuale colloquio. Nel caso di cui all'art.1, comma 6, lett. a) la Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate. 13.4 La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
Articolo 14 - Pubblicità 14.1 Dell'avvio della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato, pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea. 14.2 Ugualmente verrà data pubblicità presso il Dipartimento interessato e sul sito web dell'Università degli esiti della selezione.	**Articolo 14 - Pubblicità** 14.1 Dell'avvio della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato, pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea. 14.2 Ugualmente verrà data pubblicità presso il Dipartimento interessato e sul sito web dell'Università degli esiti della selezione.
Articolo 15 - Colloquio e graduatoria di merito 15.1 La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. 15.2 L'avviso per la presentazione all'eventuale colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. L'avviso è inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione. Del cambio d'indirizzo o dell'errato indirizzo non risponde l'Amministrazione. Il colloquio può essere svolto per via telematica, dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure. 15.3 Al termine di ogni seduta dedicata all'eventuale colloquio la Commissione giudicatrice rende pubblici	**Articolo 15 - Colloquio e graduatoria di merito** 15.1 La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. 15.2 L'avviso per la presentazione all'eventuale colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. L'avviso è inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione. Del cambio d'indirizzo o dell'errato indirizzo non risponde l'Amministrazione. Il colloquio può essere svolto per via telematica, dovendo comunque garantire la trasparenza delle procedure. 15.3 Al termine di ogni seduta dedicata all'eventuale colloquio la Commissione giudicatrice rende pubblici i

i risultati ottenuti dai candidati esaminati. 15.4 La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio. *15.5* Il Direttore del Dipartimento interessato approva con propria disposizione gli esiti della selezione, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta anche tramite posta elettronica o mancata presa di servizio nei termini stabiliti dal bando ed intimati tramite posta elettronica. **Articolo 16 - Decadenza e risoluzione del rapporto** 16.1 Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. 16.2 Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati. 16.3 Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento. 16.4 Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti: • ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività; • ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca; • violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso; • giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.	risultati ottenuti dai candidati esaminati. 15.4 La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio. 15.5 Il Direttore del Dipartimento interessato approva con propria disposizione gli esiti della selezione, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta anche tramite posta elettronica o mancata presa di servizio nei termini stabiliti dal bando ed intimati tramite posta elettronica. **Articolo 16 - Decadenza e risoluzione del rapporto** 16.1 Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. 16.2 Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati. 16.3 Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento. 16.4 Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti: • ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività; • ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca; • violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso; • giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.